

Allegato alla deliberazione del  
Consiglio comunale n. 72 dd. 27.12.2022  
Il Segretario Generale  
*Binelli dott. Raffaele*

CONTRATTO DI SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE

“STADIO DEL GHIACCIO” DI PINZOLO

\* \* \* \* \*

ART. 1

OGGETTO

Il presente contratto di servizio ha per oggetto lo svolgimento da parte di \_\_\_\_\_ ( che nel prosieguo del presente atto verrà denominato “il gestore”) del servizio pubblico a domanda individuale istituito dal Comune di Pinzolo (che nel prosieguo verrà denominato “Comune”) relativo all’impianto sportivo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo. La gestione comprende il completo coordinamento di ogni attività nonché la connessa conduzione dell’impianto nell’ambito del limite di compatibilità finanziaria determinato dal Comune mediante corresponsione del contributo di cui all’art. 3.Scopo del servizio è quella di ottenere la più alta fruibilità da parte del pubblico sotto il profilo sportivo sociale – valorizzando la promozione dell’attività del ghiaccio riservata alle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e l’attività didattico formativa. Devono essere annualmente garantiti, almeno dieci mesi di apertura dell’impianto di cui due e mezzo estivi e quattro mesi e mezzo invernali e, in questi mesi, e in questi mesi deve essere garantito l’accesso al pubblico.

L’affidamento si intende riferito ai periodi stabiliti dalla relativa deliberazione della Giunta comunale, intendendosi il contratto risolto di diritto alla data di scadenza senza necessità di formale disdetta. Il Comune si riserva comunque la facoltà di rescissione in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse e per cattiva conduzione e manutenzione; in quest’ultimo caso con preavviso scritto di mesi uno.

ART. 2

ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a totale carico del gestore i seguenti oneri:

- spese per il personale addetto alla pulizia dell’impianto;
- spese per il personale d’ufficio, segreteria, direzione;
- spese di fornitura dell’energia elettrica per il funzionamento della intera struttura: a tal fine sarà cura del gestore la voltura dell’utenza dal Comune di Pinzolo al gestore stesso;

- spese per il personale specialistico addetto alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti tecnologici, alla vigilanza e alla custodia; trattasi di personale con conoscenza nel campo della refrigerazione industriale e nel campo elettrico – elettronico, dotato di patentino abilitato all'uso dei gas tossici o di altre attestazioni che certificano il grado di professionalità raggiunto, capace di intervenire, quando richiesto, direttamente nella gestione di allarmi e guasti agli impianti, anche a mezzo personale tecnico specialistico convenzionato, per la verifica ed il ripristino degli eventi; per presenziare e coadiuvare il personale addetto alle operazioni di manutenzione programmata e straordinaria sugli impianti esistenti, nonché alle verifiche e collaudi periodici da parte degli enti preposti;
- l'organico minimo richiesto deve essere almeno di tre persone così suddivise:
  - 1) una persona addetta all'ufficio, segreteria, direzione, biglietteria;
  - 2) due persone dedicate alla conduzione degli impianti, alla pulizia, alle manutenzioni ordinarie, al noleggio, bar, palestra e foresteria.
- dovrà essere garantita la presenza di personale tecnico-specializzato all'interno dell'impianto sportivo, dotato di patentino di abilitazione all'uso dei gas tossici, durante tutto l'arco dell'anno, ricomprendendovi anche i periodi di non utilizzo della struttura;
- spese per acqua, fognatura, gasolio, prodotti per la manutenzione ordinaria dell'impianto, materiali di consumo, spese per l'utenza telefonica e di segreteria, manutenzione e conduzione impianto termico;
- la pulizia completa degli spazi interni ed esterni, quali: spogliatoi e locali accessori nel sottotribuna lato ovest, spogliatoi e locali accessori nel sottotribuna lato est, magazzino, bar - ristorante con annessi servizi, foresteria, sala ginnica con spogliatoi ed annessi servizi, vani tecnici, nonché delle due tribune est ed ovest con relativi camminamenti, compresi davanzali e finestre interne, balaustre e vetri, canaletta di smaltimento acque posta lungo il perimetro esterno della piastra. Esternamente, particolare cura dovrà essere riservata ai camminamenti, alle scale di emergenza, alla pavimentazione posta lungo il fronte sud dell'edificio. La pulizia dovrà essere effettuata a cadenza quindicinale; quando le condizioni lo richiedono, gli interventi dovranno essere anticipati; presupposto è assicurare sempre e comunque la pulizia di tutto l'impianto;
- provvedere alla manutenzione ordinaria; sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza

dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. A titolo puramente indicativo si ricorda: tinteggiatura dei locali interni, delle tribune e dei camminamenti esterni, riparazione degli infissi interni ed esterni e degli elementi architettonico – costruttivi come: abbaini, scale, parapetti, ringhiere, bancali, manti di copertura, pavimentazioni, finestre, ricambio lampade dei locali interni e dei camminamenti, comprese quelle di emergenza; panche tribuna; rifacimento intonaci danneggiati; pulizia delle scale di emergenza, dei percorsi e delle gronde del tetto, dalla neve; allo scopo il gestore dovrà dotarsi di tutti gli strumenti e gli attrezzi necessari, evitando l'utilizzo di sali corrosivi sulle strutture metalliche e su quelle in cemento armato; taglio dell'erba sulle rampe ed aiuole; pulizia delle vetrate, interne ed esterne, comprese quelle della pista.

- verifica, controllo ed intervento sugli impianti e le apparecchiature elettroniche e meccaniche, provvedendo al primo intervento diretto necessario a ripristinare, quando necessario, blocchi o anomalie alle macchine e alle strumentazioni, sollevando dall'incombenza il personale tecnico dell'amministrazione comunale;
- regolazione e scelta dei programmi per il mantenimento delle condizioni termoigrometriche all'interno dello stadio e dei locali, nonché della conservazione del ghiaccio in pista, intervenendo, quando necessario, direttamente nella programmazione delle centraline di controllo;
- attenersi alle indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione relativi alle apparecchiature e impianti installati;
- in caso di situazioni di pericolo per le persone e per gli impianti che richiedano interventi straordinari ed urgenti, il gestore dovrà approfondire l'evento e valutare il rischio, avvertire il direttore tecnico e l'amministrazione comunale, intervenire nei modi e termini previsti dal piano di emergenza;
- qualsiasi attività svolta all'interno dell'impianto, dovrà essere controllata e gestita direttamente dalla gestione, sia per quanto riguarda le autorizzazioni da richiedere che per l'utilizzo da parte dell'utenza;
- provvedere alla verifica periodica del corretto funzionamento delle lampade di emergenza, dell'impianto antincendio, degli impianti di ventilazione, dell'impianto termoidraulico e di riscaldamento, dell'impianto elettrico, dell'impianto audio, nonché di tutte le uscite di emergenza, intervenendo, quando necessario, a ristabilire la funzionalità delle apparecchiature di controllo e degli

impianti; in caso di guasto grave non sanabile, sarà premura avvertire direttamente l'amministrazione comunale affinché possa intervenire per risolvere gli eventuali problemi riscontrati; tutte le verifiche dovranno essere raccolte in apposito registro;

- attenersi alle indicazioni del certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. dalla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo, determinazione del dirigente n. 131 dd. 02.02.2004 e successivi; la validità della licenza di agibilità è vincolata all'uso per il quale è stato eseguito il collaudo ed al mantenimento della situazione, sia per quanto riguarda le strutture che per gli arredi, rilevata dalla Commissione, nonché alla validità del certificato prevenzioni incendi e alla rigorosa osservanza delle prescrizioni e limitazioni in essa contenute;

- attenersi alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", al D.M. 19 agosto 1996 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza dei luoghi di lavoro"; per quanto non espressamente menzionato si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

- il gestore dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività; egli deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare: i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio; prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie d'uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore ai 6 mesi; devono mantenersi costantemente efficienti, anche mediante verifica periodica, gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative; devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, riscaldamento;

devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni; deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti; nei depositi i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentire una agevole ispezionabilità.

Per garantire la corretta gestione della sicurezza è stato predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

In particolare il piano elenca le azioni concernenti la sicurezza a carico del gestore dell'impianto:

- controlli per prevenire gli incendi; istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; manutenzione ed efficienza dei mezzi ed impianti antincendio; garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori; fornire assistenza e collaborazione al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta, ricordando fin d'ora che per i locali deposito il carico d'incendio dovrà essere limitato a 50Kg/mq. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli dell'organo di vigilanza;
- garantire l'osservanza di tutte le normative vigenti in materia fiscale, previdenziale, retributiva e di sicurezza, sollevando il Comune di Pinzolo da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per tutto ciò che attiene al rapporto ed agli obblighi intercorrenti fra il gestore e gli utenti e fra il gestore e coloro che esplicano il servizio;
- munirsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie all'esercizio delle attività esercitate, in ciò ricomprendendo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. in materia di sicurezza, garantendo il Comune da ogni responsabilità in ordine al mancato possesso delle stesse;

- il gestore è tenuto a mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzato al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati anche a seguito di eventuale emanazione di nuova normativa in corso di gestione;
- il soggetto gestore è tenuto all'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal committente, attuando l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire in corso di esercizio per le tutele materiali dei lavoratori: a tal fine l'aggiudicatario dovrà, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto ai suddetti adempimenti, tenendo comunque estraneo lo stesso Comune da ogni pretesa dei lavoratori, essendo lo stesso estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra l'aggiudicatario ed i suoi dipendenti;
- promozione e organizzazione di ogni attività utile per incentivare l'uso dell'impianto da parte di tutti i potenziali utenti coordinandosi con i Comuni, la Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A, nonché con le scuole di ogni ordine e grado e le associazioni interessate;
- dare priorità nell'assegnazione delle ore ghiaccio alle società sportive locali;
- assicurare gratuitamente alle associazioni sportive che operano nell'ambito comunale, l'uso della pista degli spogliatoi e dei servizi (docce e wc) per un minimo di complessive 155 ore mensili, purché fuori dagli orari delle frequenze delle scuole primarie e secondarie, purché le stesse siano impiegate per allenamenti o competizioni agonistiche ed iscritte nei calendari F.I.S.G..
- nei mesi di luglio e agosto, le ore di cui al punto precedente saranno ridotte a 80 ore mensili in orario compatibile con le esigenze del gestore;
- l'uso della palestra è consentito alle società sportive locali e a quelle situate nei comuni convenzionati purché durante l'utilizzo sia presente un responsabile delle società medesime e con orari da concordare con il gestore. Per l'utilizzo saranno rescosse dal gestore le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale. L'amministrazione si riserva fin d'ora di aprire al pubblico la palestra, con gestione separata, in tal caso il gestore dichiara espressamente fin d'ora di nulla avere a pretendere in merito.

- ricercare e sviluppare una collaborazione fattiva con la Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A in modo da assecondare lo svolgimento di manifestazioni di livello, da inserire nel calendario turistico;
- consentire, a semplice richiesta e previo accordo sulle date, l'uso della struttura per l'organizzazione, da parte del Comune di Pinzolo o da soggetti dallo stesso indicati, di particolari manifestazioni o mostre escluse quelle su ghiaccio, senza pretendere corrispettivi di sorta; in tal caso al gestore sarà dovuto il solo rimborso delle spese necessarie per la posa e smontaggio del tappeto di pannelli isolanti, di pulizia, di riscaldamento, di energia elettrica, eventualmente sostenute durante il periodo di utilizzo dell'impianto. L'impianto non potrà essere richiesto nei periodi 26/12 – 07/01 e 01/08 – 20/08, fatto salvo eventuali eventi di natura straordinaria;
- garantire l'apertura dell'impianto sportivo per almeno dieci mesi l'anno;
- riscossione dei pagamenti pubblicitari per i pannelli posti all'interno della struttura, garantendo l'esposizione e la riscossione delle pubblicità a beneficio delle società sportive locali facenti attività affiliate alla F.I.S.G., con sede a Pinzolo
- presentare al Comune i piani di migliorie indispensabili per adeguare l'impianto e le sue attrezzature alle nuove ed eventuali esigenze d'uso;
- rispondere direttamente per i danni cagionati a persone e cose nell'ambito della struttura, internamente e nelle pertinenze esterne alla stessa, generati da qualsiasi evento e sollevando l'amministrazione da ogni e qualunque responsabilità a riguardo. Allo scopo il gestore dovrà contrarre una polizza di responsabilità civile verso terzi, per persone e cose, ricomprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che entrano nell'impianto a qualsiasi titolo, che copra i danni e gli infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza dell'attività all'interno dell'impianto o nel suo ambito di pertinenza, con totale esonero del Comune da ogni responsabilità a riguardo;
- contrarre idonea polizza assicurativa a tutela dell'impianto contro furti, incendi, atti vandalici o ogni altra evenienza per un valore non inferiore a € 3.000.000, qualora le relative garanzie non siano già state attivate dal Comune;
- provvedere al pagamento in solido dei piccoli danni, quelli non coperti da polizza assicurativa, fino al loro intero importo;

- riscuotere le tariffe negli importi e modalità di cui al successivo art. 6;
- subentrare in qualità di affittuario nella gestione del bar annesso all'impianto che dovrà garantire un orario minimo di apertura in coincidenza di manifestazioni agonistiche e non, nonché durante l'accesso al pubblico;
- il bar previo accordo con l'Amministrazione potrà essere gestito con orari diversificati rispetto al punto precedente o in taluni periodi potrà essere autorizzata la chiusura;
- richiedere tutte le necessarie autorizzazioni per l'utilizzo della foresteria, la quale dovrà mantenere tale destinazione, pena la decadenza del contratto. Le tariffe da applicare dovranno essere quelle fissate dal Comune.
- fornire il materiale didattico necessario per l'insegnamento dello sport su ghiaccio oltre all'installazione delle attrezzature necessarie per l'attuazione dei corsi e tutte le altre forniture e somministrazioni occorrenti per il buon funzionamento del servizio, nessuna esclusa;
- documentare al Comune, a cadenza annuale, la gestione sotto il profilo tecnico, statistico ed economico, evidenziando in particolare quegli elementi che venissero richiesti specificatamente dal Comune;
- esibire il bilancio preventivo e consuntivo annuale interno relativo alla gestione globale del complesso sportivo;
- consentire l'accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del Comune nonché ad altri enti ed organismi preposti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo e alla conduzione dell'impianto;
- L'amministrazione comunale potrà adattare la struttura per lo sfruttamento a scopi energetici della stessa utilizzando anche spazi interni. I relativi costi e ricavi saranno rispettivamente a carico e a favore del Comune.

### Art.3

#### ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a totale carico del comune i seguenti oneri:

- contributo annuale indicizzato ISTAT con riferimento al costo della vita base mese di maggio di ogni anno per le spese complessive sostenute dal gestore per il funzionamento dell'impianto sportivo



quantificato in € \_\_\_\_\_, importo come risultante dall'esito della procedura concorrenziale in ribasso sull'importo stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ ammontante ad € \_\_\_\_\_ da assoggettarsi a ritenuta di legge, da versare in rate trimestrali posticipate presso il conto corrente bancario intestato al gestore, con decorrenza dal 1° maggio 2023 e sino alla scadenza del 30 aprile 2028; per frazioni di anno verrà corrisposto l'importo in ragione di 1/12 per ogni mese di gestione; in caso di risoluzione anticipata del contratto, il contributo verrà corrisposto in ragione di 1/12 per ogni mese di gestione.

- spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto; sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, a titolo meramente esemplificativo si ricorda: rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici, rifacimento con modalità e materiali tradizionali di abbaini, scale, parapetti, ringhiere, bancali, manti di copertura, pavimentazioni, finestre, balaustre, vetri, lampade di pista; consolidamento con modifica delle strutture verticali; rifacimento strutture orizzontali; rifacimento impianti, riparazione guasti e manutenzione periodica in centrale di refrigerazione piastra del ghiaccio, impianto antincendio, impianto elettrico, impianto di ventilazione stadio e locali interni, impianto audio, impianto termoidraulico ed idricosanitario, macchina levigatrice del ghiaccio;.

- convenzioni con ditte di fiducia dell'amministrazione comunale per l'effettuazione delle manutenzioni programmate agli impianti tecnologici in essere presso la struttura;

#### ART. 4

##### PERSONALE DIPENDENTE E COLABORATORI PROFESSIONALI

Il gestore può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi di personale proprio sia di terzi, per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo 2. Il gestore si impegna nei confronti del personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico e previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi. Per gli istruttori e tutto il personale operante nell'ambito del volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali idonei per i danni che si possano verificare al personale stesso durante le loro prestazioni o quelli causati ai fruitori dell'impianto, esonerando in Comune da ogni responsabilità a riguardo.

## ART. 5

### UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Il gestore usufruisce di tutte le attrezzature esistenti secondo il loro scopo specifico per cui sono state realizzate ed è direttamente responsabile per ogni eventuale danno arrecato, salvo la normale usura degli stessi e i danni dovuti a causa di forza maggiore.

Il gestore dovrà altresì garantire che:

- durante le manifestazioni sportive venga rispettato il limite massimo di pubblico imposto dalla Commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo;
- assicurare l'apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti per l'accesso al pubblico .

Ogni miglioria autorizzata dal Comune effettuata dal gestore diverrà di proprietà del Comune allo scadere del periodo di gestione senza obbligo di rimborso alcuno delle spese sostenute dal gestore.

## ART. 6

### ENTRATE E TARIFFE

Dovranno essere applicate dall'ente gestore, per entrate singole ed abbonamenti, uso dell'impianto da parte di società ecc., le tariffe massime, stabilite dall'Ente comunale, previste per l'entrata allo stadio del ghiaccio di Pinzolo ed eventualmente successivamente aggiornate con apposita deliberazione della Giunta comunale. Eventuali variazioni delle tariffe devono essere concordate con il Comune. Il gestore è obbligato a tenere in luogo ben visibile all'ingresso dell'impianto il tariffario per l'utenza individuale deliberato dal Comune ed applicare la tariffa in base alle norme fiscali vigenti. Per i residenti del Comune di Pinzolo sono previste tariffe ridotte; per i residenti di altri Comuni possono essere praticate riduzioni in base ad apposite intese di carattere finanziario tra il Comune di Pinzolo ed i Comuni medesimi. Il gestore è tenuto a formulare al Comune una proposta di aggiornamento e/o revisione della struttura e della misura delle tariffe sulla base di riscontri dell'andamento di gestione finalizzata alla più ampia soddisfazione dell'esigenza di pubblico da applicare nella stagione successiva. Presentando al Comune relazione motivata di volta in volta il gestore ha facoltà di praticare particolari agevolazioni. Tutte le entrate derivanti dalle tariffe di ingresso agli impianti spettano interamente al gestore. Il gestore è l'unico esclusivo beneficiario responsabile dell'organizzazione di corsi didattici compresi i corsi

organizzati per conto delle scolaresche e allo stesso tempo spettano tutte le entrate derivanti dalla suddetta attività. Al gestore spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalla pubblicità effettuata all'interno dell'impianto nonché i proventi delle sponsorizzazioni delle iniziative connesse all'uso degli impianti e delle eventuali attività commerciali e pubblici esercizi, fatta eccezione per la pubblicità di cui all'art. 2 relativamente alle società sportive locali.

#### ART. 7

##### DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento oggetto del presente contratto ha durata di anni 5 (cinque), a partire dal 01.05.2023 fino al 30.04.2028.

Il gestore potrà avvalersi di organismi ed associazioni sportive regolarmente affiliate al C.O.N.I. per tutta la parte dell'attività oggetto del contratto fermo restando che le autorizzazioni amministrative sanitarie relative alle attività di ristoro, bar e commerciali dovranno essere intestate ad un preposto scelto dal gestore medesimo ed avere i requisiti di legge.

E' ammesso l'appalto del servizio di pulizia e manutenzione.

Il gestore può avvalersi di ditte e personale specializzato per particolari operazioni in servizi. Il gestore rimane comunque l'unico responsabile nei confronti del Comune e dell'utenza anche nel caso si sia avvalso di altre ditte e di organismi costituenti la propria base soggettiva. Il gestore si ritiene unico ed esclusivo beneficiario degli effetti della presente contratto.

#### ART. 8

##### CHIUSURA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di necessità di manutenzione straordinaria dell'impianto, che dovesse pregiudicare l'utilizzo della struttura, rendendola parzialmente o totalmente inagibile, il gestore si impegna sin d'ora a rinunciare a qualsiasi pretesa di indennizzo per il mancato, parziale o totale, utilizzo della stessa, e dovrà altresì rendere disponibile l'impianto su semplice invito della direzione lavori o dell'ente proprietario. Tanto costituisce parte irrinunciabile del presente atto e "condicio sine qua non" per l'affidamento della gestione. Il gestore dovrà sempre comunicare tempestivamente al Comune la chiusura improvvisa dell'impianto così come assieme ai tecnici del Comune verificare le condizioni generali dello stesso e programmare eventuali lavori da eseguire.

Eventuali lavori straordinari, decisi dall'Ente proprietario, superiori ai tre mesi, che determinano la chiusura conseguenziale dell'impianto danno facoltà all'Ente proprietario di prorogare la durata di cui all'art. 7 del medesimo periodo di chiusura, previa adozione di appolito provvedimento. Il gestore dovrà inoltre comunicare al Comune tutte le giornate di chiusura dell'impianto a qualsiasi titolo disposte. In caso di chiusura forzata dell'impianto motivata da cause di forza maggiore il Comune è sollevato da ogni responsabilità in ordine civile e di risarcimento danni.

#### ART. 9

##### CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il gestore prende in consegna l'impianto ultimato previa formalizzazione dello stato di consistenza del medesimo, mediante verbale sottoscritto dall'incaricato dell'ufficio tecnico comunale e dall'incaricato della gestione. Nello stesso sono descritte le parti componenti l'impianto, gli accessori, mobili, infissi, con specificazione delle quantità, stato di manutenzione, funzionalità ed eventuali riserve espresse dalle parti. Al termine della gestione, a riscontro dell'inventario precedente, sarà redatto un verbale di riconsegna con le stesse modalità. Resta inteso che l'impianto, nella sua completezza, dovrà essere consegnato nuovamente in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso. Il gestore dovrà indicare il nominativo della persona incaricata alle funzioni di direttore di servizio, con l'onere di comunicare tempestivamente al Comune ogni successiva variazione. Ogni riserva attinente alla gestione, anche se precedentemente espressa da ambo le parti in forme diverse, dovrà essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa. Nei verbali di cui sopra, si prenderà atto con separata evidenza di tutte le opere, attrezzature ed impianti atti a migliorare l'utilizzo della struttura, apportati direttamente dal gestore specificando l'esistenza di approvazione preventiva da parte dell'ente. Riscontrandosi difformità rispetto al verbale precedente, anomalie o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, il gestore è tenuto al ripristino, a proprie spese e nel termine imposto dal Comune. In difetto, si procederà d'ufficio al ripristino a cura e spese del gestore senza che questo possa opporre eccezione alcuna.

#### ART.10

##### CLAUSOLA DI RINNOVO OPZIONALE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di anni 4 (quattro) alle medesime condizioni economiche e tecnico-giuridiche stabilite dal presente contratto di servizio.

Il Comune di Pinzolo potrà prorogare il contratto con formale provvedimento da assumersi entro e non oltre tre mesi antecedenti la scadenza dell'affidamento in oggetto.

#### ART. 11

##### CONTROLLO E VIGILANZA – CONTROVERSIE

Al fine di assicurare il buon andamento del servizio oltre le forme di controllo e vigilanza previste nei precedenti articoli dovranno svolgersi incontri periodici tra il Sindaco o Assessore dallo stesso delegato e la persona incaricata dal gestore delle funzioni di Direttore del servizio. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il gestore in ordine all'interpretazione o applicazione del presente contratto di servizio sono di competenza del Foro di Trento.

#### ART. 12

##### RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

Le parti convengono che al presente contratto possono essere apportate variazioni solo in forma scritta e previa delibera dell'organo comunale competente. Per quanto non specificato nel presente valgono le disposizioni di legge statali, regionali e provinciali e norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla pubblica amministrazione con particolare riguardo a: norme in materia di pubblici servizi degli enti locali, contabilità generale dello stato, disposizioni igieniche in materia sanitaria, sicurezza, incendi ecc..

#### ART. 13

##### SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, alla stipula del contratto, sono poste a completo carico del gestore.

#### ART. 14

##### PENALITA' E DECADENZA

In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente contratto, il Sindaco può applicare, di volta in volta, in via amministrativa, previa contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni presentate dal gestore, una penalità consistente nella riduzione del contributo fino all'importo massimo

di € 258,00. In caso di gravi inadempienze il Comune, previa diffida scritta, ha la facoltà di revocare l'affidamento del servizio in oggetto con effetto immediato e di procedere alla risoluzione di ufficio del contratto, senza che il gestore nulla abbia a pretendere, salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni subiti dal Comune.

#### ART. 15

##### TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'aggiudicatario espressamente si assume gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge stessa. A tal fine il gestore si obbliga a comunicare all'amministrazione comunale, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'affidatario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. A tal fine il gestore si impegna a comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto ed a fornirne contestualmente copia.